Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Dubbi ed interpretazioni della nuova normativa ambientale.

Gli interrogativi sull'Autorizzazione Unica Ambientale

A cura di Mauro Kusturin

Scopo del presente contributo è quello di portare l'attenzione su alcuni dubbi interpretativi in merito al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, con il quale è stato emanato il Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito "AUA") *a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*

A caldo e dalle prime letture del regolamento, mi sono posto 3 interrogativi, ai quali ovviamente corrispondono altrettante interpretazioni.

Il primo, di notevole importanza, riguarda l'ambito di applicazione del citato decreto; già nell'epigrafe riportata in gazzetta rileviamo che il decreto in questione disciplina l'AUA *" … e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese* (di seguito "PMI") ***e*** *sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale* (di seguito "AIA") *…",*

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione della normativa, disponendo che il regolamento in questione *"si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 … ,* ***nonché*** *agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia"* di AIA.

Ora dall'esame di questi 2 elementi ineccepibili sembra delinearsi un quadro molto chiaro: chi è interessato a richiedere un titolo abilitativo in materia ambientale può:

1) richiedere l'AIA;
2) richiedere l'AUA;
3) effettuare le *"comunicazioni"* o aderire ad *"autorizzazioni di carattere generale"*.

Dal quadro riassuntivo di quanto sopra riportato emerge un'altra importantissima considerazione: anche gli impianti di depurazione dei comuni sembrerebbero (o meglio sono) soggetti all'AUA.

Su questo argomento è già aperto un acceso dibattito: difatti sia alcune amministrazioni locali (province in primis) che gli addetti ai lavori sono divisi su questa conclusione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Io personalmente ritengo che i depuratori comunali rientrino appieno: l'unico dubbio sorge dall'indirizzo del DPR, che sembra orientato esclusivamente alle PMI.

Sulla diatriba, credo che sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del dicastero competente.

Passiamo alla seconda incognita: quando effettuare *"correttamente"* la prima richiesta di AUA.

Il DPR in parola dispone all'art.10, comma 2, che l'AUA *"può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito"*; quindi la richiesta sembrerebbe (anche qui il condizionale è d'obbligo) che possa essere inoltrata anche il giorno della scadenza della prima autorizzazione sostituita dall'AUA.

Alcune correnti di pensiero ritengono, nel dubbio, e per tutelare maggiormente i soggetti passivi dell'autorizzazione che la richiesta di prima AUA debba essere presentata secondo i termini vigenti delle varie autorizzazioni che si andranno a sostituire: per esempio per le autorizzazioni allo scarico la richiesta di prima AUA andrebbe presentata 6 mesi prima (per le PMI) o un anno prima per tutti gli altri.

Altre invece sostengono che la prima richiesta debba essere presentata nei termini previsti per il rinnovo dell'AUA stessa (6 mesi), così come previsto ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.P.R. n.59/2013.

Personalmente reputo che il legislatore, con le ***disposizioni transitorie*** ex art.10, abbia voluto *"agevolare"* e rendere *"graduale"* il passaggio all'AUA disponendo per l'appunto la possibilità di effettuare la prima istanza allo scadere delle varie autorizzazioni di settore.

Il terzo dubbio riguarda il sistema sanzionatorio.

Il regolamento AUA non fa alcun cenno alle sanzioni, sia amministrative che penali.

La prima cosa più ovvia, che penso abbia immaginato chiunque, è di applicare le *"vecchie"* sanzioni vigenti per le varie materie ambientali: questo però non esclude la possibilità che si possa creare un notevole contenzioso amministrativo e\o penale sulle inosservanze alle disposizioni dettate dalle prossime AUA.

La questione si complica maggiormente se entriamo nell'ambito di altri procedimenti collegati alle autorizzazioni di settore; basti pensare ai procedimenti di diffida (es.: art.130 D.Lgs. n.152/2006) per inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori, per i quali potrebbe essere difficoltoso stabilire, in caso di inadempienza, sia quale sanzione applicare ma ancora maggiormente quale norma richiamare per attivare un procedimento di diffida.

Anche in questo caso un cenno del legislatore sarebbe idoneo a placare prima del nascere il caos giurisprudenziale e dottrinale sull'argomento.

Concludo evidenziando un paradosso di questa novità normativa: la durata *"variabile"* dei vari titoli abilitativi, per i quali ***non deve essere*** richiesta obbligatoriamente l'AUA.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

L'art.3, comma 3 del DPR in oggetto dispone che *"E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP".*

Ora, tralasciando le possibili motivazioni che porterebbero un soggetto ad avvalersi o meno dell'AUA, analizziamo i numeri (o meglio gli anni): l'AUA quindicinale può essere vantaggiosa nel caso delle comunicazioni annuali per l'utilizzazione agronomica, delle comunicazioni quinquennali in materia di rifiuti o delle autorizzazioni generali decennali per le emissioni in atmosfera, ed in altri meno vantaggiosa, come per le comunicazioni previste in materia di inquinamento acustico, per le quali la legge di settore non prevede limiti temporali.

Difatti, sotto questo punto di vista, si potrà creare un po' di confusione, che con qualche attenzione in più da parte del legislatore si poteva tranquillamente evitare.

Lo scopo di questa normativa è quella di *"semplificare"* la burocrazia, delle PMI in primis; tuttavia ad una prima analisi delle novità introdotte dal DPR sembra ci sia stata una *"complicazione".*

Probabilmente il D.P.R. n.59/2013 avrà bisogno del suo tempo di assestamento giuridico e pian piano la maggior parte dei dubbi e perplessità verranno risolti di volta in volta grazie a sentenze ed interpretazioni dottrinali.

Almeno questa è la speranza

Mauro Kusturin

Pubblicato 11 luglio 2013

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)